

**NB: La presente Legge tiene conto degli errata corrige pubblicati sui BURC n.7 del 18 febbraio 2008 e n. 12 del 25 marzo 2008.**

ART. 65 DELLA LEGGE REGIONALE N. 1 DEL 30 GENNAIO 2008

**“DISPOSIZIONI PER FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE  
DELLA REGIONE CAMPANIA – LEGGE FINANZIARIA 2008 -**

**Art. 65 Piano energetico ambientale regionale**

Nelle more dell'approvazione del Piano energetico ambientale regionale in coerenza con la legge 23 agosto 2004, n. 239, fatte salve le competenze dei comuni in materia urbanistica, sono esclusi dall'autorizzazione di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati con fonti rinnovabili, come definite dall'articolo 2 dello stesso decreto legislativo, della potenza uguale e inferiore a 100 KW elettrici per installazioni fotovoltaiche su tetti di copertura, in particolare elevata a 5.000 KW elettrici per impianti alimentati a biomasse vegetali liquide vergini o riciclate.